



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 127 in data 21.12.2010.
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 13.02.2013

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1.	FINALITA	pag. 4
Art 2.	FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pag. 4
Art 3.	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pag. 4/5
Art 4.	DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art 5.	DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	pag. 5
Art 6.	LUMINARIE	pag 5/6
Art 7.	ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	pag. 6
Art 8.	ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pag 6

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art 9.	MARCIAPIEDI E PORTICI	pag 7
Art 10.	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	pag. 7
Art 11.	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pag. 7
Art 12.	PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	pag. 7
Art 13.	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 8
Art 14.	SGOMBERO NEVE	pag. 8
Art 15.	RAMI E SIEPI	pag. 8
Art 16.	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FOSSATI	pag. 8/9
Art 17.	PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pag. 9
Art 18.	PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	pag. 9
Art 19.	ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	pag. 9

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art 20.	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DI POZZI NERI	pag. 9
Art 21.	OGGETTI MOBILI	pag. 9
Art 22.	OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA SVOLTE ALL'APERTO	pag. 9
Art 23.	ACCENSIONE DI FUOCHI	pag. 10
Art 24.	DEPOSITI ESTERNI	pag. 10
Art 25.	SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE	pag. 10
Art 26.	CARAVAN , AUTOCARAVAN , TENDE E ACCAMPAMENTI	pag. 10
Art 27.	TRASPORTI DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE	pag. 10
Art 28.	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI NON BIODEGRADABILI PER L'ASPORTO DELLE MERCI	pag. 11

TITOLO 5 : ANIMALI

Art 29.	TUTELA DEGLI ANIMALI	pag. 11
Art 30.	DETTENZIONE E CONDUZIONE DI CANI E ALTRI ANIMALI	pag. 11
Art 31.	DIVIETI SPECIFICI	pag. 11/12
Art 32.	ANIMALI MOLESTI	pag. 12
Art 33.	ANIMALI LIBERI	pag. 12

TITOLO 6 : OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art 34. OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	pag. 12
Art 35. OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	pag. 12
Art 36. OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE	pag. 12
Art 37. OCCUPAZIONI PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA	pag. 12/13
Art 38. OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	pag. 13
Art 39. MESTIERI GIROVAGHI	pag. 13
Art 40. AMMINISTRATORI DI STABILI	pag. 13

TITOLO 7 : QUIETE PUBBLICA

Art 41. INQUINAMENTO ACUSTICO	pag. 13
Art 42. DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 13/14
Art 43. ABITAZIONI PRIVATE	pag. 14
Art 44. RUMORI NEI LOCALI PRIVATI	pag. 14
Art 45. USO DI STRUMENTI SONORI	pag. 14
Art 46. VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI	pag. 14/15
Art 47. SCHIAMAZZI GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE	pag. 15
Art 48. CAROVANE DI NOMADI	pag. 15
Art 49. ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE – IMPIANTO DI MACCHINARI	pag. 15/16
Art 50. CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORE	pag. 16
Art 51. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE	pag. 16
Art 52. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	pag. 16
Art 53. STRUMENTI MUSICALI	pag. 17/18
Art 54. USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	pag. 17
Art 55. USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER ALLONTANARE I VOLATILI	pag. 17

TITOLO 8 : CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

Art 56. DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI	pag. 17/18
Art 57. DIVIETO DI ACCATASTAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI	pag. 18
Art 58. ACCENSIONE DI POLVERI , ESPLOSIONI , FUOCHI D'ARTIFICIO	pag. 18
Art 59. DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI	pag. 18
Art 60. DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI	pag. 18
Art 61. CONDOTTE FUMARIE	pag. 18
Art 62. IMMISSIONI FUMOSE MALEODORANTI	pag. 18

TITOLO 9 : VARIE

Art 63. RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA	pag. 18/19
Art 64. ARTISTI DI STRADA	pag. 19
Art 65. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pag. 19
Art 66. BAGNI	pag. 19
Art 67. CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pag. 19
Art 68. PROCESSIONI MANIFESTAZIONI	pag. 20
Art 69. SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI	pag. 20
Art 70. GESTIONE DI FOSSI, CANALI E RIPE	pag. 20

TITOLO 10 : LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art 71. DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 20/21
Art 72. ACCORDI E PATTI	pag. 21

TITOLO 11 : SANZIONI

Art 73. SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 21/22
---------------------------------	------------

TITOLO 12 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, od eventualmente con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e di ripristinare le cose e i luoghi manomessi e danneggiati. Tale obbligo sarà prescritto con contestuale intimazione a verbale da parte degli agenti operanti. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini previsti dal verbale di contestazione, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno poste coattivamente a carico dello stesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa

stabilite , salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale , nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento , o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione , conseguano danni a beni comuni , il responsabile , ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione , è tenuto al rimborso di tutte le spese necessarie per il loro ripristino . Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela , come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni , le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero , per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi

- e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
 4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
 5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
 6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato :
 - a) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - b) Adottare comportamenti non corretti sulle panchine , quali coricarvisi e/o sedersi sullo schienale
 - c) Arrampicarsi su monumenti , pali arredi , segnaletica , inferriate ed altri beni pubblici o privati , nonché legarsi o incatenarsi ad essi
 - d) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età dei dodici anni
 - e) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio

- f) Spostare dagli appositi stalli , manomettere , rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti
- g) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nei luoghi pubblici e di passaggio pubblico
- h) Sparare mortaretti , accendere giochi pirici o altri simili apparecchi
- i) Abbandonare in qualsiasi modo siringhe in luogo pubblico e di pubblico passaggio

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o

alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dai vigenti Regolamenti comunali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 14 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. Nel caso in cui sia necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

Art. 15 : Rami e siepi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del vigente codice della strada:
 - a) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
 - b) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
 - c) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 16 : Realizzazione e manutenzione fossati

1. Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque i proprietari, gli affittuari, i frontisti e chiunque abbia un diritto reale di godimento sui terreni adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche devono, a propria cura e spese, realizzare e mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) I fossati dei canali di scolo e di irrigazione;
- b) Le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
- c) Impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade comunali e delle aree pubbliche.

2. La manutenzione prevista al comma precedente, deve essere svolta ogni qualvolta sia necessaria e comunque almeno 2 volte all'anno nel rispetto delle seguenti scadenze:

- a) Per il periodo primaverile entro il 30 aprile
- b) Per il periodo autunnale entro il 30 settembre

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio ambiente dell'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori

nell'ambiente circostante

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.1 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze e in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 24 : Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 25 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art. 26 : Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 27 : Trasporti di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione , come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere , liquidi e semi — liquidi , deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto , in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento , il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria .
3. Ai trasgressori , oltre alla sanzione che sarà loro inflitta , è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o attività produttive poste lungo le pubbliche vie , vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico , queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto

le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico

Art. 28 : Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza

TITOLO 5 ANIMALI

Art. 29 : Tutela degli animali

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio

Art. 30 : Detenzione e conduzione di cani o altri animali

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura; di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microchip (L.R. n. 18/04)
5. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti.
6. I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.
7. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Art. 31 : Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
4. E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Art 32 Animali molesti

1. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell' art. 30 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 33 : Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO 6 - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

Art. 34 : Occupazioni per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico con impianti vari ai fini di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. Fatte salve le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata documentazione relativa : alle modalità dell'occupazione, agli impianti da installare , agli impianti elettrici e allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 35 : Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 36 : Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 37 : Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale presentando copia della bolla di scavo prima dell' inizio lavori, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 38 : Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri .
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 39 : Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
3. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico

Art. 40 : Amministratori di stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso.
2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità. In caso di inadempienza tutti i proprietari condomini saranno soggetti alla sanzione come previsto dall'art. 5 della Legge 689/81.

TITOLO 7 : QUIETE PUBBLICA

Art. 41 : Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico , a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo

Art . 42 : Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. La Città di Chieri riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età nel pieno rispetto dell'art. 31 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989)
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00

Art. 43 : Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.44 : Rumori nei locali privati

1. Nei locali privati , comprese le abitazioni , è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare , comunque disturbo ai vicini . A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI - FI , apparecchi radio e televisivi

Art.45 : Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori . Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro
2. In ogni caso l'Autorità Comunale , tenuto conto delle circostanze , ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che , per la loro insistenza e tonalità , siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini
3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli , per le vie , spiazzi pubblici o aperti al pubblico , è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione

Art.46 Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate , dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo , le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti , anche se giornalmente autorizzati , non possono suonare nei pressi di scuole ,

- chiese , caserma , ospedali , uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora , studia od è ammalato . Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti , né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente
- 3.Gli esercenti il mestiere di cantante , suonatore ambulante , saltimbanco , prestigiatore e simile , devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite , anche verbalmente , dalla Polizia Municipale
 - 4.Ai venditori , dovunque autorizzati , è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia

Art.47 : Schiamazzi , grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida , gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze , tanto di giorno che di notte nonché le grida e i suoni all'interno dei pubblici locali

Art. 48 : Carovane di nomadi

1. Atteso che nell'ambito del territorio comunale non esiste alcuna area attrezzata per la sosta (anche temporanea) dei nomadi, è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare permanentemente sul territorio comunale, con camper, roulotte, caravan e veicoli attrezzati e/o trasformati in abitazione comunque denominati, anche se appoggiano al suolo con le sole ruote.
2. E' altresì vietato alle carovane dei nomadi sul territorio comunale il soggiorno in roulotte od in autocaravan, lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.
3. Ai singoli veicoli di cui al punto 1. è consentito, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle (sei) 6 ore, di effettuare le operazioni di carico acqua e scarico liquami nell'area appositamente attrezzata ed individuata con formale atto di questa Civica Amministrazione.
4. Il Sindaco, ai sensi della vigente legislazione, qualora non vengano rispettate le più fondamentali norme igienico - sanitarie e la nettezza del suolo o sia verificata una potenziale pericolosità della pubblica incolumità, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa, ordina alla forza pubblica lo sgombero delle allocazioni abusivamente installate.
5. Il capo della carovana risponde in solido per tutte le violazioni amministrative commesse per inosservanze alle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Art. 49 : Attività produttive ed edilizie rumorose Impianto di macchinari

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco
4. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
5. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
6. L'impianto di esercizio con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze è di massima vietato
7. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità Comunale
8. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi , il tipo , la potenza singola , la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in Db.

9. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente A.S.L. e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 gg.
10. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
11. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:
- Si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento
 - Non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso
 - Siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto

Art.50 : Carico , scarico e trasporto merci che causano rumore

- Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo , nelle vicinanze delle abitazioni e comunque al di fuori delle aree individuate dai piani edilizi come commerciali ed industriali , le operazioni di carico e scarico di merci , derrate ecc. , contenute in casse , bidoni , bottiglie , ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica
- Il trasporto di lastre , verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire più possibile il rumore

Art.51 : Deroche per attività temporanee

- La deroga per attività temporanea è possibile nell' attività di cantiere stradale ed edile ,quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08,00 alle 19,00 dei giorni feriali , con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12,00 e le 14,00
- La richiesta di deroga , presentata al Comune almeno 30 gg. prima dell'inizio delle attività ,sottoscritta dal responsabile richiedente , deve essere corredata da idonea documentazione tecnica inerente :
 - Descrizione e caratteristiche tecniche delle sorgenti rumorose
 - Modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta , durata giornaliera , orari di esercizio)
 - Modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste , nonché dei sistemi di insonorizzazione
 - Sommara descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostantiLa deroga per le attività previste al comma 1, non può comunque essere concessa qualora i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto siano superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno .
- Per le attività in deroga non si applica il criterio del limite differenziale
- L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco prescrivendone gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili, acquisito il parere dell'organo tecnico competente in materia , tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi , della presenza di insediamenti abitativi o non , scuole ospedali , case di cura , case di riposo , densità abitativa dei luoghi , caratteristiche di emissione della sorgente

Art.52 : Spettacoli e trattenimenti

- I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento , i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione , i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.
- Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo vigilare affinché , all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata
- Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e contenere le limitazioni previste dal piano di zonizzazione acustica

Art.53 : Strumenti musicali

- Chi , nella propria abitazione o altri locali faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21,00 alle ore 09,00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato
3. Negli spazi ed aree di cui al comma 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
4. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 54 : Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/195, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 55 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

TITOLO 8 : CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

Art.56 : Detenzione di combustibili in edifici residenziali

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone
4. Come prima norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e

- all'azione del gas di produzione chimica . Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore , dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte , fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso
- d) per evitare la fuoriuscita di gas , di petroli liquefatti , in caso di spegnimento della fiamma dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
 - e) per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi , ai sensi delle Leggi e disposizioni in vigore , dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco . Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi
5. Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione , pasticcerie , rosticcerie , trattorie , pizzerie e simili

Art.57 : Divieto d'accatastamento di materiale infiammabile nei cortili

1. E' vietato tenere accatastati , allo scoperto , nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie , ed in quelli delle attività produttive , legna , fascine , paglia , fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco
2. Se il cortile è privato con l'utilizzo del solo proprietario , è possibile accatastare detto materiale , previa autorizzazione degli uffici comunali che predisporranno le dovute prescrizioni

Art.58 : Accensione di polveri , esplosioni , fuochi d'artificio

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni , le accensioni di mine o polveri , i fuochi artificiali , salvo concessione di licenza della competente Autorità di Pubblica Sicurezza
2. Sono altresì vietati gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma

Art.59 : Divieto di gettare nelle strade oggetti accesi

1. Nelle strade , vie , piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigarette o altri oggetti accesi

Art. 60 : Divieto di accensione fuochi

1. Fatte salve le norme speciali , è vietato accendere fuochi , sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale
2. E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case , dai boschi , dai vivai , dai giardini e orti , dalle siepi , dai mucchi di grano , paglia , cataste di legna o fieno
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie , delle strade , senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale , ferroviaria e delle sue pertinenze
4. In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui ; chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente , con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone , sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza

Art.61 : Condotte fumarie

1. Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità a quanto prescritto dai regolamenti comunali , essere collocate a conveniente distanza da travi , travicelli e da ogni altra strutture in legno
2. Le condotte suddette dovranno essere annualmente ripulite a cura dei proprietari e di coloro che ne usufruiscono , in modo che non vi si accumulino fuliggine e dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo d'incendio

Art.62 : Immissioni fumose e maleodoranti

1. E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze maleodoranti che emanino esalazioni insalubri , maleodoranti o moleste
2. E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo , polveri o odori molesti , affinché tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica
3. Gli impianti industriali dovranno rispondere ai criteri dettati dalla normativa statale e regionale vigente in materia

TITOLO 9 : VARIE

Art. 63 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1.Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti comunali sulla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2.Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3.Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4.Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5.Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 64 : Artisti di strada

- 1.L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 39 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2.L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

Art 65 : Divieto di campeggio libero

- 1.In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2.Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3.Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4.Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione prevista e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 66 : Bagni

- 1.Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2.Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3.E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Art. 67 : Contrassegni del Comune

- 1.E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Art. 68 : Processioni , manifestazioni

- 1.Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli , dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e , di massima , non in contrasto con la segnaletica stradale
- 2.La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica entro 30 giorni dalla presentazione

Art. 69 : Smaltimento acque superficiali

- 2.I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti , in adiacenza alla strada , di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale
- 3.Per i terreni nei quali , per la loro natura e pendenza , non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade , in questo caso i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne manifesti la necessità al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada

Art. 70 : Gestione di fossi , canali e ripe

- 1.I proprietari dei fondi devono :
 - a) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile
 - b) Mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato ed eliminare la vegetazione spontanea in modo da garantire il libero deflusso delle acque
 - c) Non modificare , interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi , rii e bealere .
- 2.I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali , esistenti lateralmente o in contatto delle strade , sono obbligati , di norma , ad impedire che le acque provenienti dai fondi , invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze , salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria
- 3.L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando , all'occorrenza , un controfosso di sezione adeguata alle necessità
- 4.In caso di piogge persistenti o di temporali e nubifragi i Responsabili dei consorzi irrigui e i privati utilizzatori di fossi devono provvedere con la massima attenzione :
 - a) All'immediata chiusura delle derivazioni dei canali adduttori poste a nord dell'abitato , al fine di interrompere l'afflusso delle acque delle bealere , fossi rii e canali che attraversano il paese
 - b) All'immediata apertura di tutte le paratoie , a valle dell'abitato relative a bealere , fossi , rii e canali in grado di raccogliere e smaltire le acque provenienti dalle aree residenziali
 - c) Ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 , provvedere alla esecuzione delle opere di tutela , con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali : taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua ; taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico ;
- 5.La manutenzione ordinaria degli alvei dei rii, canali e corsi d'acqua di proprietà demaniale rientra nella competenza del Comune;
- 6.I fossi divisorii tra fondi e terreni , presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile , devono a cura e spese degli utenti , dei consorziati e dei privati essere spurgati almeno una volta all'anno entro la fine del mese di agosto e , occorrendo , più volte ;
- 7.I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce , dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi ;

TITOLO 10 : LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 71 : Disposizioni generali

- 1.La Città di Chieri , in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
- 2.La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
- 3.La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.
- 4.La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Articolo 72 : Accordi e patti

- 1.In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.
- 2.Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione. Il "patto di bar" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.
- 3.Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
- 4.La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

TITOLO 11 SANZIONI

Art. 73 : Sanzioni amministrative

- 1.La violazione alle disposizioni del regolamento è punita , salvo diversa disposizione di legge ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria unica da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'ad. 16 della L.689/81 ,
- 2.Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi , ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione
- 3.Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4.Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5.L'uso di concessioni e/o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può

- comportare la sospensione o la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione , in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali , si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal Testo normativo che la contiene , con le procedure per essa stabilite , salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale , nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata
 7. Fatte salve le norme penali , in casi urgenti le forze di Polizia possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione e dell'attività cui farà seguito l'emissione del provvedimento scritto

Art.74 : Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito , in via generale alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia e , nel limite delle materie di competenza , ad altri funzionari comunali ed addetti di pubblico servizio o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi , a funzionari delle A.S.L. , alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il comune , a personale di altri Enti , preposti alla Vigilanza
2. La Polizia Municipale , le forze di polizia e i funzionari indicati al comma precedente possono , nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge , assumere informazioni , procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora , a rilievi segnaletici descrittivi , ad ogni altra operazione tecnica utile al fine dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime .
3. Per agevolare i compiti di vigilanza nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo , l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore

TITOLO 12 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 : Abrogazioni di norme.

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto d'avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato , nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili
2. Per l'applicazione delle norme previste dal Regolamento , l'Amministrazione comunale dovrà adottare forme di adeguata pubblicità

Art. 76 : Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.